

VALIDA SRL (mercato libero)
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS
Ver. 04 (CGF_04_PIVA)

ART. 1 - DEFINIZIONI.

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le deliberare emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it). **Alta tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV. **Bassa tensione:** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. **Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato. **CLIENTE o CLIENTE finale:** è la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc/anno, che può essere un privato cittadino, un consumatore domestico, o interamente connesso in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi gas che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Codice del Consumo:** il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con DLgs del 6 settembre 2005, n. 206; **Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/COM 104/10, come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 156/03, G.U. n. 174 del 28 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato dal GDPR (U.E. 1016/679); **Condizioni Generali di Fornitura:** indica le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) che formano parte integrante del presente Contratto; **Condizioni Particolari Tecnico-Economiche:** indica le Condizioni Particolari tecnico-Economiche (CPE) che formano parte integrante del presente Contratto; **Contatore Elettronico (orario e per fasce):** è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie; **Contatore Tradizionale:** è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora; **Contratto:** indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalla modulistica recante le Condizioni Particolari tecnico-Economiche (CPE), dalla Modulo di Adesione, dalle informazioni preliminari e dagli altri documenti che formano l'intero Contratto; **Data di consegna:** 9.1. lettera da a, a.g. del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; **Data di Efficacia:** indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1; **Distributore gas:** il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE; **Distributore energia elettrica:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **Dig. N. 196/2003 Codice privacy:** è un testo normativo che garantisce disciplinando il trattamento dei dati personali secondo le norme delle persone fisiche; **Fasce orarie:** ha un prezzo diverso a seconda dell'orario del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3); **Fornitore:** Evalida srl (di seguito Evalida) con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122 - Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. 800.959.273 – e-mail: servizio_clienti@evalida.com PEC evalida@pec.it; **Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM e 463/2016/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2017; **Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/R/COM, 463/2016/R/COM, 792/2016/R/COM, 129/2017/R/COM in vigore dall'1 gennaio 2018; **Impresa di Trasporto:** indica l'impresa di trasporto maggiore ai sensi della normativa vigente; **Interessato:** Persona fisica, Ditta individuale o professionista il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si identifica con il CLIENTE; **Media tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV; **Misuratore:** indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico; **PDR:** indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CPE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione; **POD:** è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo univoco il punto fisico viene consegnato il gas; **Preavviso di consegna:** è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore; **Reg UE 2016/679:** Regolamento Europeo sulla tutela della privacy delle persone fisiche e delle ditte individuali; **Responsabile del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento; **RQDG:** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019; **Servizio di default:** è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallineato o trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza gas:** sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUJ; **Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Servizio di salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n. 188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela; **SIL:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010; **Smc:** lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica); **KWh:** è l'unità di misura di energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita da un apparecchio avente una potenza di 1 kW. Nel bolletta di energia elettrica sono espressi in kWh; **Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **TIC:** è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; **TICQ:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; **TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica; **TIOE:** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; **TIOV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **Titolare del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie; **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

21 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e di Distribuzione e alle presenti CGF, come integrate dalle CPE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGF e nelle CPE quest'ultime prevalevano.

22 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione dei gas ed ad avere in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto previsto nelle CGF.

23 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale destinati all'indirizzo di fornitura indicato nel "Modulo di adesione per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici" e/o nel "Modulo di Adesione di gas naturale a clienti finali con Partita IVA" (di seguito denominate "Modulo di Adesione" o "MA") che unitamente alle Condizioni Particolari Tecnico-Economiche (di seguito "CPE"), o alle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito "Condizioni Generali") costituiscono il "CONTRATTO" per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Con la sottoscrizione della Modulo di Adesione, delle CPE relative alla specifica somministrazione, nonché del Contratto, il CLIENTE fornisce al Fornitore una proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo di 45

giorni solari.

3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore.

3.3 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell'avvenuta conclusione del contratto.

3.4 Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e di non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, ad eccezione dei casi per i seguenti ipotesi:

a) iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;

b) sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;

c) mancato ottenimento da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;

d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;

e) inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;

f) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;

g) qualora richiesta, mancato invio del contratto di assicurazione;

h) il Distributore o il SIL (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;

i) (valido per la sola fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia;

j) (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultimaistanza;

k) qualora richiesta, non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;

l) il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;

m) il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;

n) il punto di Riconsegna non sia accessibile.

Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, anche con riferimento ad una sola fornitura energia elettrica e/o per gas naturale o di alcuni POD /PDR.

3.5 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione alla luce ai sensi del TIMOE e s.m.d. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.l. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SIL (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:

a) se la fornitura è sospesa per morosità;

b) se la fornitura è sospesa per morosità;

c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione;

d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;

e) l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna;

f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.

g) in caso di effettivo esercizio della revoca, il Fornitore non potrà dare esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.6 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese del CLIENTE stesso.

3.7 Le presenti CGF si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del CLIENTE.

ART. 4 - GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E MANDATI

4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato al rappresentante al Fornitore perché proceda ed inoltrare la comunicazione di recesso dalla precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Evalida potrebbe collaborare al fine di meglio ottemperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.

4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Distributore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'impresa di Distribuzione:

i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero,

ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).

Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. Il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.

4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall'art.11 dell'Allegato A della Del. ARERA 156/07 e s.m.l. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, volta, subito, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.

4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del suddetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.l.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

5.1 L'attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore

5.2 Resta inteso che l'attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini indogorabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'attivazione della somministrazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e al servizio di distribuzione e agli altri servizi di rete.

5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.

5.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:

a) l'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione;

b) per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'impresa di Distribuzione;

c) per la fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);

d) la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio;

e) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore su altre POD e/o PDR in cui il CLIENTE richieda la fornitura;

f) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura.

5.5 Nel caso di fornitura sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relativa, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuati con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGF, sarà efficace del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

ART. 6 - DURATA E RECESSO.

6.1 Il CONTRATTO terminerà alla Data di Scadenza indicata nelle "Condizioni Particolari tecnico-Economiche" ma, fatto salvo il diritto di recesso così come disciplinato nelle clausole che seguono, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, in conformità alle restanti previsioni contrattuali.

6.2 Il Cliente con consumi fino a 200.000 smc/anno o alimentato in bassa tensione potrà recedere dal contratto, con preavviso di 2 (due) mesi, essere comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA. Qualora la comunicazione di recesso giunga al Fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso avrà effetto il giorno 1 (uno) del mese successivo l'avvenuta ricezione. Il diritto di recesso si intende esercitato alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

6.3 In caso di consumi superiori a 200.000 smc/anno o alimentato in media/alta tensione; b) controparte pubblica; c) clienti multistato, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 2.2 della delibera ARERA/COM 783/17, Allegato A2, il Cliente potrà comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto nelle seguenti modalità: i) con comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC; ii) conferendo procura al venditore entrandone secondo le modalità stabilite dall'ARERA in caso di switching. In entrambe le modalità, il fornitore dovrà ricevere la comunicazione di recesso con un preavviso di 2 (se) mesi prima della Data di Scadenza. In assenza di tale comunicazione o invio di comunicazione tardiva, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi.

6.4 Per tutti i tipi di recesso, il Cliente dà atto che nei rapporti con il Fornitore faranno fede le comunicazioni ricevute o inviate ai sensi delle delibere ARERA. Pertanto, il Cliente non potrà opporre al Fornitore un recesso diverso da quello comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA o l'invaldità/esistenza del recesso stesso. Il Fornitore non si prefigge di dare, in caso di qualsivoglia danno derivante da tale deformità e/o invalidità/esistenza.

6.5 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita dal Fornitore al Cliente, quest'ultimo si impegna sin d'ora a pagare il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi una ultrattività consensuale dello stesso.

6.6 Solo qualora il Cliente intenda cessare definitivamente la fornitura in seguito a cessazione di attività, potrà recedere in ogni momento dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC con un preavviso di un mese, che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione di attività.

6.7 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o negli l'accesso per la chiusura della fornitura, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione della fornitura dal punto di fornitura del CLIENTE. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disattivazione dal punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

6.8 Il Contratto si intende altresì cessato alla data di attivazione della vettura richiesta al Fornitore da nuovo cliente conformemente alle delibere ARERA, salvo che il Fornitore non elevi motivi ostativi.

6.9 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dal presente punto 6.3, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto, non è tenuto a dare esecuzione al CLIENTE di disassenza di Fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una pena determinata come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 5 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas naturale la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,25 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.10 Il Fornitore potrà recedere anche in relazione a singoli punti di prelievo o di riconsegna, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata AR, ovvero mediante altro mezzo che permetta la verifica dell'effettiva ricezione della suddetta comunicazione scritta, con un preavviso di 2 (se) mesi. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Tale termine di preavviso si riduce a 2 (due) mesi nel caso di clienti allacciati in media/alta tensione o con consumi superiori a 200.000 smc/anno

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CPE.

7.2 Per la fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CPE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente relativa agli oneri definiti dalla normativa e come dalla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CPE, come di seguito:

a. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA), pari a 8 €/mese/PDR;

b. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CcP), pari a 0,0219 €/Smc;

c. corrispettivo di compensazione del Rischio di Apprezziamento (CrA), pari a 0,0145 €/Smc. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché IVA.

7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CPE, al CLIENTE verranno fatturati:

- a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente;
- b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 11/10/06;
- c. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di bilanciamento a forfait pari a 0,0035 €/KWh;
- d. per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.l.;
- e. eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica.

f. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA) pari a 5 €/mese/POD;

g. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CcP), pari a 0,00219 €/KWh.

h. corrispettivo di compensazione del rischio di apprezziamento (CrA), pari a 0,00235 €/KWh.

i. imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché IVA.

In ogni caso, tutto quanto precede verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CPE di ciascuna offerta.

7.4 In conformità a quanto previsto dall'art.18 delle CGF qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti da ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita da ARERA. Di tali variazioni il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.5 Il CLIENTE, in caso di fornitura gas e qualora il presente articolo 7.5 venga specificamente indicato nella CPE sottoscritta, riconoscerà al Fornitore una fee mensile in quota variabile sui consumi fatturati mensilmente pari a 0,0135 €/smc per ogni punto di prelievo attivo per il servizio continuativo di consulenza ed assistenza, svolto da un consulente dedicato dal Fornitore, in merito alle pratiche che dovessero rendersi necessarie nella gestione della propria fornitura. Tale contributo (individuato in fattura come "Onere gestione CT", Consulenza Tecnica) sarà addebitato su base mensile per tutta la durata del contratto.

7.6 Il CLIENTE, qualora sia sottoscritta una CPE riportante la dicitura "SPECIAL" ed il presente articolo 7.6 venga specificamente indicato nella CPE sottoscritta, riconoscerà al Fornitore una fee mensile in quota fissa € 5,80 per ogni punto attivo, a remunerazione del costo di gestione della posizione del CLIENTE sul portale SIL (Sistema Informativo Integrato). Tale contributo (individuato in fattura come "Onere gestione SIL") sarà addebitato su base mensile per tutta la durata del contratto.

7.7 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.8 Salvo che le CPE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al CLIENTE con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CPE.

7.9 Per i clienti di gas naturale con P.IVA con consumi inferiori a 10.000 Smc/annui per ciascun PDR verrà applicata per la sola fornitura di gas naturale un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,02 €/Smc.

7.10 Per i clienti di energia elettrica con P.IVA alimentari in Media o Bassa tensione con consumi inferiori a 1000 kWh/annuo per ciascun POD verrà applicata per la sola fornitura di energia elettrica un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,005 €/KWh.

7.11 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.

7.12 Evalida si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo di bilanciamento che verrà applicato alla prima fattura dividendo la somma dei costi di servizio di bilanciamento, relativi alle perdite in cui Evalida risulta a debito, per l'energia, comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i punti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l'energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dal/punto di prelievo nella sua titolarità.

ART. 8 - LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di

entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso avrà effetto il giorno 1 (uno) del mese successivo l'avvenuta ricezione. Il diritto di recesso si intende esercitato alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

6.3 In caso di consumi superiori a 200.000 smc/anno o alimentato in media/alta tensione; b) controparte pubblica; c) clienti multistato, qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 2.2 della delibera ARERA/COM 783/17, Allegato A2, il Cliente potrà comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto nelle seguenti modalità: i) con comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC; ii) conferendo procura al venditore entrandone secondo le modalità stabilite dall'ARERA in caso di switching. In entrambe le modalità, il fornitore dovrà ricevere la comunicazione di recesso con un preavviso di 2 (se) mesi prima della Data di Scadenza. In assenza di tale comunicazione o invio di comunicazione tardiva, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi.

6.4 Per tutti i tipi di recesso, il Cliente dà atto che nei rapporti con il Fornitore faranno fede le comunicazioni ricevute o inviate ai sensi delle delibere ARERA. Pertanto, il Cliente non potrà opporre al Fornitore un recesso diverso da quello comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA o l'invaldità/esistenza del recesso stesso. Il Fornitore non si prefigge di dare, in caso di qualsivoglia danno derivante da tale deformità e/o invalidità/esistenza.

6.5 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita dal Fornitore al Cliente, quest'ultimo si impegna sin d'ora a pagare il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi una ultrattività consensuale dello stesso.

6.6 Solo qualora il Cliente intenda cessare definitivamente la fornitura in seguito a cessazione di attività, potrà recedere in ogni momento dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC con un preavviso di un mese, che decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione di attività.

6.7 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o negli l'accesso per la chiusura della fornitura, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione della fornitura dal punto di fornitura del CLIENTE. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disattivazione dal punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

6.8 Il Contratto si intende altresì cessato alla data di attivazione della vettura richiesta al Fornitore da nuovo cliente conformemente alle delibere ARERA, salvo che il Fornitore non elevi motivi ostativi.

6.9 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dal presente punto 6.3, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto, non è tenuto a dare esecuzione al CLIENTE di disassenza di Fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una pena determinata come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 5 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata Fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas naturale la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,25 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.10 Il Fornitore potrà recedere anche in relazione a singoli punti di prelievo o di riconsegna, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata AR, ovvero mediante altro mezzo che permetta la verifica dell'effettiva ricezione della suddetta comunicazione scritta, con un preavviso di 2 (se) mesi. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Tale termine di preavviso si riduce a 2 (due) mesi nel caso di clienti allacciati in media/alta tensione o con consumi superiori a 200.000 smc/anno

22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l'Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.

22.2 Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l'indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.

22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.

22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.

22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.

22.6 La qualità commerciale dell'attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.

22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l'indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L'indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.

22.8 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito "TIQV") il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.

22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.

22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest'ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 25 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l'indennizzo è di 25 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 50 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 75 Euro

ART. 23 - RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

23.1 Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, più dettagliatamente descritto nell'articolo 23, comma 23.2 del TIMOE (allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell'ARERA).

23.2 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.10 delle CGF (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

23.3 L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.

23.4 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.

Data _____

Timbro e/o Firma del Cliente

NOTA INFORMATIVA

Informativa generale per il CLIENTE finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. In caso di accettazione della Sua proposta da parte di Evalida S.r.l., salvo che abbia optato per l'applicazione da parte di Evalida S.r.l. delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un CLIENTE avente diritto al servizio di tutela (come definito nel Testo Integrato Vendita Gas approvato con Delibera n.64/2009 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all'offerta eventualmente attivata sul mercato libero. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del CLIENTE può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta:

• Nome dell'impresa: **Evalida S.r.l.**;

• Indirizzo utile anche per l'invio di comunicazioni e reclami scritti:

Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano; Fax: 02 00695898;

• Codice identificativo o nome del personale commerciale con cui è in contatto:

Firma del personale commerciale con cui è in contatto:

• Data di presunta attivazione: vedere separata comunicazione di attivazione (Welcome Letter);

• Periodo di validità della proposta, come da art.3 delle CGC: 45 giorni solari.

Informativa sul contenuto del contratto

Il contratto in relazione al quale ha formulato la Sua proposta, deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- **prezzo del servizio;**
- **durata del contratto;**
- **modalità di utilizzo dei dati di lettura;**
- **modalità e tempistiche di pagamento;**
- **conseguenze del mancato pagamento;**
- **eventuali garanzie richieste;**
- **modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso;**
- **modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.**

Il contratto deve sempre contenere almeno i seguenti documenti:

• CTE, CGC, Nota Informativa.

Informativa generale sull'attività di Evalida S.r.l.

Evalida S.r.l. rivende gas naturale e/o energia elettrica a clienti finali. Il personale commerciale di Evalida S.r.l. ha ricevuto una formazione volta a garantire una adeguata conoscenza delle caratteristiche delle offerte commerciali, del contenuto dei codici di condotta predisposti dall'ARERA, nonché dei diritti riconosciuti ai clienti. Per informazioni e comunicazioni sul contratto di somministrazione e sulla Fornitura, il CLIENTE può contattare Evalida S.r.l. ai recapiti indicati sul sito accessibile dal seguente URL: www.evalida.com, o tramite il modulo di comunicazione accessibile dal sito web.

Informativa sui livelli di qualità commerciale

I livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, sono i seguenti. Standard specifici: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 30 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale e per la rettifica di doppia fatturazione pari a 20 giorni solari. Standard generale: è indicato nella percentuale minima del 95% di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro il tempo massimo di 30 gg solari.

Informativa al CLIENTE per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del Digs. n. 196/2003

Informativa al CLIENTE per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del Digs. n. 196/2003 e Reg UE 2016/679 Evalida S.r.l. (" Titolare del trattamento") La informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice della Privacy") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 ("Regolamento"), il trattamento dei Suoi dati personali di cui è in possesso e/o che Le saranno richiesti e/o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione di obblighi legali e/o contrattuali. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche e metodologie strettamente connesse alle finalità sotto indicate e nel rispetto delle vigenti normative sopra citate, fermo l'impegno da parte Sua di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. La normativa vigente sulla protezione dei dati Le attribuisce specifici diritti (nella Sua qualità di "Interessato", il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento. I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono: Diritto di accesso; Diritto di Rettifica; Diritto di cancellazione; Diritto di limitazione; Diritto alla portabilità; Diritto di opposizione. In particolare Lei ha il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; di essere informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. E' inoltre Sua facoltà poter modificare o revocare i consensi prestati, ogni volta lo desidera. I dati personali forniti da Lei forniti a Evalida S.r.l., in relazione al prodotto/servizio erogato, verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Europeo 2016/679, per le finalità di seguito riportate:

a) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto:
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del CONTRATTO e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. A tal fine i dati potranno essere trattati per attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del CLIENTE. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale e/o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;
b) Ulteriori Finalità - attività e servizi amministrativi:
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per finalità amministrative volte al monitoraggio dei pagamenti attraverso l'erogazione di un servizio di avvisi volti a fornire al CLIENTE informazioni sulla sua posizione.
Detto servizio potrà essere svolto attraverso l'invio di email ed sms da parte di Evalida S.r.l.; La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni amministrative.

c) Ulteriori Finalità - promozionali, commerciali e di marketing:
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per fini promozionali, commerciali e di marketing, invio/comunicazione da parte di Evalida S.r.l. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Evalida S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o tramite società terze incaricate, verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione;

d) Ulteriori Finalità - comunicazioni di dati a terzi:
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per essere comunicati da soggetti terzi a soggetti terzi: i dati del CLIENTE medesimo potranno essere comunicati e/o ceduti dal Titolare a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/controlanti e/o collegate a Evalida S.r.l. utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera b), relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). c) e d) è facoltativo ed un eventuale rifiuto da parte del CLIENTE non pregiudica la Fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti e potrà modificare e/o revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, facendone semplice richiesta a Evalida S.r.l., senza alcuna formalità. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Evalida S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano.

Comunicazione dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivato il contratto di Fornitura

La legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n.311) impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di Fornitura e di trasmetterli e di dichiararli dal CLIENTE all'anagrafe tributaria. In allegato alla presente il modulo (dichiarazione dati catastali) da compilare e riconsegnare a Evalida S.r.l., anche per il tramite del commerciale di riferimento.

Nel caso in cui la dichiarazione dei dati catastali venga omessa ovvero qualora i dati siano stati comunicati in maniera inesatta, l'amministrazione finanziaria potrà applicare al CLIENTE una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00 (DPR 605/73 e smi).

Composizione del Mix Medio Nazionale dei Combustibili

Previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Composizione Mix energetico usato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa

| Anno | Fonti Rinnovabili | Carbone | Gas Naturale | Prodotti Petroliiferi | Nucleare | Altre Fonti |
|------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|----------|-------------|
| 2020 | 0,00% | 11,40% | 77,46% | 0,85% | 5,47% | 4,82% |
| 2021 | 8,36% | 13,06% | 64,93% | 1,39% | 7,05% | 5,21% |

Composizione Mix Medio Nazionale usato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.

| Anno | Fonti Rinnovabili | Carbone | Gas Naturale | Prodotti Petroliiferi | Nucleare | Altre Fonti |
|------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|----------|-------------|
| 2020 | 44,31% | 4,75% | 45,88% | 0,57% | 0,00% | 4,49% |
| 2021 | 42,32% | 5,07% | 48,13% | 0,88% | 0,00% | 3,60% |